

Attualità

F24 cumulativo, firmata la nuova convenzione

22 Dicembre 2006

Sono interessati gli intermediari abilitati all'invio dei modelli di versamento per conto dei loro clienti

Thumbnail Image not found or type unknown A partire dal 20 dicembre 2006 è possibile effettuare il rinnovo della **convenzione** per gli intermediari abilitati all'invio di modelli di versamento F24 per conto dei loro clienti (articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998). La nuova convenzione ha efficacia dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2009, diventa perciò triennale. La precedente era valida per gli anni 2005 e 2006.

Dal momento che i nuovi obblighi di legge (DI 223/2006) prevedono la trasmissione telematica dei versamenti da parte dei titolari di partita Iva, si è registrato un notevole incremento delle abilitazioni personali ma anche delle richieste di adesione al servizio F24 cumulativo da parte degli intermediari, già a partire dal mese di ottobre scorso.

Per il rinnovo di convenzioni già in essere, occorre effettuare l'invio del *file* precompilato in formato .pdf, scaricabile dal sito Entratel nella sezione *Altri servizi*, che contiene già i dati dell'intermediario corrispondente alle credenziali di accesso al sito. Questo *file* deve essere scaricato sulla postazione e sottoposto alla funzione di autentica, per firmarlo elettronicamente. In questa fase, l'eventuale messaggio del software Entratel che evidenzia il tipo di documento .pdf come non gestito deve essere ignorato.

La stessa modalità è valida per gli intermediari che aderiscono per la prima volta; per questi ultimi, l'adesione potrà essere effettuata in qualsiasi momento fino a dicembre 2009.

A differenza della precedente adesione, questa volta non è previsto l'invio della copia cartacea all'ufficio locale, la procedura prevede solo la trasmissione telematica del *file*. La copia cartacea andrà conservata a cura dell'intermediario abilitato dopo averla sottoscritta, per il periodo previsto dall'articolo 43 del Dpr 600/1973. L'adesione è valida dal momento in cui è resa disponibile l'attestazione di accettazione del servizio telematico.

L'intermediario che vuole revocare l'adesione deve comunicarlo formalmente all'ufficio che lo ha abilitato al servizio Entratel.

Per gli intermediari già abilitati al servizio, il mancato rinnovo entro il termine del 31 gennaio 2007 comporterà la revoca dell'abilitazione all'invio dei flussi, che verranno perciò scartati dal sistema se trasmessi oltre il 31 gennaio; è tuttavia previsto che si possa aderire di nuovo successivamente a tale data.

L'intermediario acquisisce dai propri clienti l'autorizzazione a richiedere l'addebito sul loro conto anche utilizzando come base il modulo dell'**allegato 1** alla convenzione ed eventualmente le revoche di autorizzazioni a lui concesse in precedenza. In questa fase, fornisce ai clienti informativa sul trattamento dei dati personali. L'autorizzazione può essere rilasciata per un singolo versamento o per un periodo temporale.

Le autorizzazioni o revoche vanno custodite a cura dell'intermediario per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio.

Attualmente il flusso, cioè il *file* contenente i versamenti dei clienti e relative coordinate, bancarie o postali, può contenere fino a 999 deleghe, contro le 99 precedenti. Si ricorda che questi possono essere prodotti con il *software* gratuito distribuito dall'Agenzia delle entrate, ma anche con applicazioni esterne, facendo riferimento alle specifiche tecniche presenti nell'**allegato 3**.

In particolare, se il *software* esterno produce il singolo F24, questo potrà essere importato nel programma F24 per intermediari fornito dall'Agenzia dopo averlo sottoposto a una funzione di verifica.

Se invece il *file* è già un flusso (contiene perciò anche le coordinate bancarie dei conti e i dati dell'intermediario - fornitore persona fisica o non fisica), esso andrà sottoposto prima dell'invio all'apposita funzione di controllo tramite il programma Entratel.

L'Agenzia delle entrate rende disponibili ricevute riguardanti la trasmissione effettuata, l'esito del controllo formale sui singoli versamenti, l'esito dell'addebito presso la banca. Quest' ultimo viene recapitato anche al domicilio fiscale del cliente intestatario del conto per via postale.

Dopo la trasmissione, l'intermediario è tenuto a consegnare al cliente copia dei modelli F24 trasmessi e della ricevuta che riporta l'esito dell'addebito presso la banca.

L'annullamento dell'invio di un flusso può essere effettuato dal soggetto che ha trasmesso le deleghe entro il quintultimo giorno lavorativo precedente alla data di versamento (indicata nella sezione dei *Dati generali* alla compilazione del modello F24) tramite la voce *Documenti - Annulla* del programma Entratel, mediante l'invio di un *file* di testo contenente i riferimenti al *file* trasmesso, reperibili nella ricevuta (protocollo, progressivo, codice fiscale dell'intestatario del versamento), a seguito del quale verrà rilasciata una ricevuta di ricezione seguita da una seconda relativa all'esito dell'annullamento, da conservare insieme alle precedenti (ricevute di avvenuta trasmissione del versamento e del relativo addebito).

In futuro, è previsto che il termine per l'annullamento venga abbreviato al penultimo giorno precedente la data di addebito e che la funzione di annullamento venga estesa anche agli invii effettuati direttamente dai singoli contribuenti.

Per la trasmissione è previsto un **compenso** di 0,50 euro esente da Iva per ogni modello trasmesso. L'intermediario dovrà specificare se è soggetto a ritenuta d'acconto.

La fatturazione è di norma semestrale, annuale se l'importo è inferiore a 50 euro nel semestre.

La comunicazione da parte dell'Agenzia del numero delle deleghe trasmesse viene effettuata all'intermediario tramite il sito Entratel con un apposito messaggio.

di

Lucia Rinaldi

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/f24-cumulativo-firmata-nuova-convenzione>